

## SCHEDA INFORMATIVA

# DECRETO ESECUTIVO CONCERNENTE LA MODIFICA DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI COMMESSE PUBBLICHE IN TEMPO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DEL 15.04.2020

art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP

La scheda illustra le modifiche al *Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici* (RLCPubb/CIAP) tramite il *Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 15 aprile 2020* ([RL 730.150](#)), versione abrogata in vigore dal 1. luglio 2022.

### Sommario

1. Introduzione.....	1
2. Decreto esecutivo del 15 aprile 2020 (stato al 1. luglio 2022) – Per procedure avviate prima del 1. luglio 2022.....	2
Il Disposizione transitoria dell'abrogazione del 25 maggio 2022 .....	2
I. Allegato 1: estratto Bollettino ufficiale nr. 21 del 27 maggio 2022 (stato al 1. luglio 2022) .....	I

### 1. Introduzione

Il Consiglio di Stato ha deciso alcune modifiche delle norme procedurali in materia di commesse pubbliche per agevolare le attività economiche durante la situazione in corso.

Nel *punto 2* sarà illustrato il contenuto dell'attuale abrogato Decreto esecutivo del 15 aprile 2020, in vigore dal 1. luglio 2022 ([RL 730.150](#)).

## 2. Decreto esecutivo del 15 aprile 2020 (stato al 1. luglio 2022) – Per procedure avviate prima del 1. luglio 2022

Cfr. Bollettino ufficiale nr. 21 del 27 maggio 2022 pp. 138 e 139.

Il Disposizione transitoria dell'abrogazione del 25 maggio 2022	
Decreto esecutivo (stato al 1. luglio 2022)	Articoli LCPubb e RLCPubb/CIAP a cui si deroga
L'articolo 1, che in deroga all'articolo 39 capoverso 5 RLCPubb/CIAP ammette dilazioni di pagamento per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 2021 nella misura in cui sono accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e cantonale, rimane applicabile alle procedure avviate mediante pubblicazione prima del 1° luglio 2022 e alle procedure con invito avviate prima del 1° luglio 2022.	<b>Capitolo IV – Offerente</b> <b>Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna</b> <b>Art. 39</b> <sup>5</sup> Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.

**Commento:** A seguito della fine della situazione di emergenza, non sarà più ammessa – per le procedure avviate (pubblicazione o lettera di invito) dal 1. luglio 2022 – la partecipazione alle commesse pubbliche di offerenti che presentano dilazioni di pagamento a rate accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e cantonale.

**D:** Cosa si intende per dilazioni?

**R:** Le dilazioni di pagamento sono delle facilitazioni che per loro natura sono accordate a debitori in difficoltà economiche (cfr. STA 52.2001.323 del 4 ottobre 2001 consid. 3 - [link](#)).

**D:** Cosa significa che devono essere state accordate?

**R:** Quando la competente autorità, basandosi di principio sul diritto federale e cantonale vigente (regime ordinario o disposizioni legate all'emergenza in atto), ha validamente accordato o concesso facilitazioni di pagamento quali un piano di pagamento in rate (piano rateazione).

### Versioni precedenti

Data	Modifiche apportate
01.07.2022	Aggiornamento secondo i nuovi disposti entrati in vigore il 1. luglio 2022 (RLCPubb/CIAP)
01.03.2022	Aggiornamento secondo i nuovi disposti entrati in vigore il 1. marzo 2022 (RLCPubb/CIAP)
18.05.2020	Pubblicazione scheda.

---

## **I. Allegato 1: estratto Bollettino ufficiale nr. 21 del 27 maggio 2022 (stato al 1. luglio 2022)**

---

---

**Decreto esecutivo**  
**concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19**  
abrogazione del 25 maggio 2022

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

**I**

Il decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 15 aprile 2020 è abrogato.

**II Disposizione transitoria dell'abrogazione del 25 maggio 2022**

L'articolo 1, che in deroga all'articolo 39 capoverso 5 RLCPubb/CIAP ammette dilazioni di pagamento per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 2021 nella misura in cui sono accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e cantonale, rimane applicabile alle procedure avviate mediante pubblicazione prima del 1° luglio 2022 e alle procedure con invito avviate prima del 1° luglio 2022.

**III**

Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° luglio 2022.

Bellinzona, 25 maggio 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**